

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi

### GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2281 del 19/12/2022

Seduta Num. 52

**Questo** lunedì 19 **del mese di** Dicembre  
**dell' anno** 2022 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Salomoni Paola	Assessore
11) Taruffi Igor	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2022/2277 del 01/12/2022

**Struttura proponente:** SETTORE TRIBUTI  
DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE AL BILANCIO, PERSONALE, PATRIMONIO, RIORDINO  
ISTITUZIONALE, RAPPORTI CON UE

**Oggetto:** APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 14 COMMA 6 DELLA L.R. N. 15/2012,  
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'AREOPORTO GUGLIELMO  
MARCONI S.P.A. PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE  
EMISSIONI SONORE DEGLI AREOMOBILI PER IL TRIENNIO 2023- 2025.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Anna Previati

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

Visti:

- l'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che ha assegnato alle Regioni la facoltà di istituire con propria legge, quale tributo regionale, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (di seguito "IRESA") di cui agli artt. da 90 a 95 della legge n. 342/2000;
- l'art. 20 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito e disciplinato, come tributo proprio regionale, l'IRESA;
- la legge regionale 27 giugno 2019, n. 8, "*Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (norme in materia di tributi regionali)*" che, nell'apportare modifiche alla L.R. n. 15/2015, ha previsto l'applicazione dell'IRESA dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 2 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che il pagamento dell'IRESA, da parte dei soggetti passivi d'imposta, viene effettuato a favore delle società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982 n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile);
- l'articolo 14, comma 6, della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che la Giunta Regionale possa disporre in merito alla stipula di uno specifico atto convenzionale per la riscossione dell'IRESA con le società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla

gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982 n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile);

Richiamata la Delibera di Giunta n. 2410 del 19 dicembre 2019 che ha approvato lo schema di convenzione con l'Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.a per la gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2022;

Dato atto che la suddetta convenzione viene a scadenza con la fine dell'anno in corso e persiste la necessità di procedere al rinnovo della suddetta con la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nell'attività di riscossione e gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;

Considerato che dal 1° gennaio 2023 si applicherà la scontistica alle tariffe IRESA in base alla rotta di decollo e atterraggio degli aeromobili come previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 e s.m. che è stato reso applicabile dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2132/2019;

Esaminati i contenuti dell'allegato schema di Convenzione riguardanti le modalità di svolgimento dei servizi di riscossione e gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, i quali rispondono pienamente al fine del corretto assolvimento dell'imposta da parte dei soggetti obbligati oltre che a rendere agevoli le attività di controllo da parte della Regione nella sua qualità di ente impositore;

Evidenziato che la convenzione che si intende rinnovare avrà decorrenza triennale a far data dal 1° gennaio al 2023 e fino al 31 dicembre 2025;

Richiamata la proposta economica per il triennio interessato (2023-2025) dal rinnovo e pervenuta dall'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a tramite pec, acquisita agli atti con PG.2022.1217158.E del 9 dicembre 2022;

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di disciplinare i rapporti tra le parti, provvedere alla stipula della convenzione, nella quale è previsto, per le attività gestionali

svolte dalla società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a, un corrispettivo, come dettagliato all'art. 6, che si è ritenuto congruo riconoscere a seguito di valutazione condivisa e accettata tra le parti, tenuto conto:

- dell'*una tantum* per l'acquisto del software "Flightradar24", indispensabile per l'individuazione delle aree di sorvolo dell'intorno aeroportuale dello scalo di Bologna soggette a riduzione dell'IRESA, ai sensi della'art.16 comma 4 della L.R.15/2012, modificata dalla L.R. n.8/2019 e resa operativa dalla delibera della Giunta Regionale n.2132/2019, nonché per la conseguente implementazione dei programmi informatici utili a tale scopo;
- di una somma forfettaria relativa alla quantificazione dei costi generali di amministrazione e personale sostenuti a regime dalla Società aeroportuale;
- di una somma corrispondente al canone annuale per l'utilizzo del software acquisito per la tracciatura dei voli, soggetto ad indicizzazione.

Visti:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;
- la legge regionale 15 novembre 2001 n. 40 e s m., per quanto applicabile;
- la legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 e s.m.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.;
- le leggi regionali 28 dicembre 2021 n. 20 "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 (Legge di Stabilità regionale 2022-2024) e n. 21 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024";
- la legge regionale 28 luglio 2022 n. 10 "Assestamento e Prima Variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2022-2024 e ss.mm.";

Considerato che gli oneri finanziari afferenti all'attuazione complessiva del presente provvedimento troveranno copertura a valere sui capitoli di spesa U05646 "TRASF. ENTI LOC. MONIT. ACUST E DISINQ. L.R. 15/12" e U05712 "ONERI

PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI - SPESE OBBLIGATORIE" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2024 e 2025, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il presente atto;

Richiamate:

- la deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Il sistema dei controlli interni della Regione Emilia-Romagna" e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposto in attuazione della propria delibera n. 468/2017;
- la deliberazione n. 771 del 24 maggio 2021 che conferisce fino al 31/05/2024 l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per le strutture della Giunta della Regione Emilia-Romagna e degli Istituti e Agenzie regionali, di cui all'art. 1 comma 3 bis, lett. b) della L.R. n. 43 del 2001;
- la deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024, di transizione al piano di integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021";
- la deliberazione n. 1846 del 2 novembre 2022 avente ad oggetto "Piano integrativo delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- la deliberazione n. 324 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- la deliberazione n. 325 del 7 marzo 2022 avente ad oggetto "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- la deliberazione n. 426 del 21 marzo 2022, avente ad oggetto "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Con-

ferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;

- la deliberazione n. 1615 del 28 settembre 2022, avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi di alcune Direzioni Generali/Agenzie della Giunta Regionale”;
- la determinazione dirigenziale n. 18524 del 30 settembre 2022 avente ad oggetto “Modifica e assestamento degli assetti organizzativi della Direzione Generale Politiche Finanziarie, conferimento di incarico Dirigenziale e assegnazione delle posizioni organizzative e del personale al nuovo Settore Tributi”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al “Bilancio, Personale, Patrimonio, Riordino Istituzionale”;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

- 1) di approvare, sulla base di quanto indicato in premessa e che qui si intende richiamato, lo schema di Convenzione fra la Regione Emilia-Romagna e la società Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.a per la gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del provvedimento;
- 2) di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente ed in applicazione delle disposizioni indicate nella disciplina organizzativa sull'attribuzione delle competenze dirigenziali di cui alla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., il Direttore Generale Politiche Finanziarie, provvederà a sottoscrivere la convenzione secondo l'allegato schema, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso Direttore è autorizzato ad apportare le modifiche di carattere non sostanziale,

che si rendessero necessarie senza che ne alterino il contenuto;

- 3) di dare atto altresì che gli oneri finanziari afferenti l'attuazione complessiva del presente provvedimento trovano copertura a valere sui capitoli di spesa U05646 "TRASF. ENTI LOC. MONIT. ACUST E DISINQ. L.R. 15/12" e U05712 "ONERI PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI (IRESA) - SPESE OBBLIGATORIE" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2024 e 2025, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente e delle disposizioni tecnico-operative e procedurali discendenti dalla Convenzione approvata con il medesimo atto;
- 4) di stabilire che all'assunzione e registrazione contabile dei relativi impegni di spesa nonché alla liquidazione degli oneri dovuti in rapporto a quanto rinvenibile nella Convenzione di cui al punto 1) che precede, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente per materia, avuto riferimento ai principi e postulati contabili previsti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm., previa quantificazione di costi da riconoscere in base alle valutazioni ed articolazioni tecniche così come indicato in Convenzione con imputazione ai capitoli di spesa richiamati al precedente punto 3);
- 5) di stabilire, altresì, che la convenzione avrà decorrenza, per le ragioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- 6) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal PTPCT nonché della Direttiva di Indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'art. 7 bis, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

## **SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI AEROMOBILI**

La Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale A. Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito denominata "Regione"), per quest'atto legalmente rappresentata dal Dott. Onelio Pignatti, nella sua qualità di Direttore Generale Politiche Finanziarie, nominato a tale incarico con Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 21 marzo 2022 e autorizzato alla stipula della presente Convenzione con Delibera della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ dicembre 2022;

e

l'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa c.f./P.Iva 03145140376 (di seguito denominata "Società" e/o AdB), con sede in Bologna, via del Triumvirato, 84, per quest'atto legalmente rappresentata da Nazareno Ventola nella qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale autorizzato in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2022 e procura a rogiti Notaio Antonio Malaguti del 28 settembre 2015 rep. n. 39976;

### **premesse che:**

- l'articolo 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 ha assegnato alle Regioni la facoltà di istituire con propria legge, quale tributo regionale, l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (di seguito, "IRESA" o "imposta") di cui agli artt. da 90 a 95 della legge n. 342/2000;
- l'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 21 dicembre 2012 (di seguito, "L.R. n. 15/2012") e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito e disciplinato, come tributo proprio regionale l'IRESA;
- la legge regionale 27 giugno 2019, n. 8, "Disposizioni tributarie in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) - modifiche alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (norme in materia di tributi regionali)" nell'apportare modifiche alla L.R. n. 15/2015 ha previsto che l'IRESA avrà applicazione dal 1° gennaio 2020;
- il comma 1 dell'articolo 14 della L.R. n. 15/2012 stabilisce che l'esercente dell'aeromobile (di seguito "vettore") provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA entro il giorno successivo a quello nel quale si è verificato il decollo o l'atterraggio dell'aeromobile e, in ogni caso, entro l'ultimo giorno del trimestre successivo a quello in cui si è costituito il presupposto impositivo;
- il comma 2 dell'art.14 della L.R. n. 15/2012 stabilisce che il pagamento dell'imposta è effettuato a favore della società di gestione aeroportuale o, in mancanza, all'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o ai fiduciari di cui all'articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile);
- ai fini dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riversamento dell'IRESA, ferma l'esclusiva competenza della Giunta regionale in materia di controlli e riscossione coattiva, i commi 6 e 6 bis dell'art. 14 della L.R. n. 15/2012 autorizzano la Giunta regionale a stipulare apposito atto convenzionale con la società aeroportuale o, in mancanza, l'ente preposto alla gestione dell'aeroporto o i fiduciari di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085, per definire:

- a) la determinazione del debitore e dell'esatto ammontare dell'importo che deve essere incassato, sulla base degli elementi di cui all'art.3 comma 2 della presente Convenzione;
- b) le modalità con cui devono essere trasmessi, con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla Regione per la verifica della corretta applicazione del tributo;
- c) le modalità di riversamento alla Regione delle somme riscosse, che devono essere riversate con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
- d) i criteri generali con cui il Servizio competente in materia di territorio e ambiente mette a disposizione dei cittadini i dati da rendere accessibili sul portale telematico della Regione;
- il trimestre di riferimento per il riversamento e per la trasmissione dei flussi è quello solare e i quattro trimestri decorrono dal 1° gennaio, dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre. Pertanto, quando nella L.R. n. 15/2012 si parla di "mese successivo al trimestre di riferimento" si intende che il riversamento delle somme riscosse e la trasmissione dei flussi di rendicontazione debbono essere eseguiti entro il mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso dell'IRESA;
  - con la Delibera di Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Giunta Regionale ha definito le modalità di gestione del tributo ed ha approvato lo schema della presente Convenzione;
  - l'attività di riscossione e di collaborazione svolta da parte della Società di gestione aeroportuale o dell'Ente di gestione dell'aeroporto o dai fiduciari di cui all'art. 7 del D.P.R. 15 novembre 1982 n. 1085 deve agevolare sia i soggetti obbligati all'assolvimento dell'imposta che la Regione ai fini dell'attività di controllo e di accertamento sul tributo;
  - che la Società nello svolgimento dell'attività di riscossione svolge il ruolo di agente contabile ai sensi della normativa vigente;
  - che giunge a scadenza il 31 dicembre 2022 la Convenzione per la gestione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili tra Regione Emilia-Romagna e Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa approvata con delibera di Giunta regionale n. 2410 del 19/12/2019 e valida per il triennio 2020-2022;

TUTTO CIO' PREMESSO,  
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **Art.1**

#### **Premesse**

1. Le premesse costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione.

### **Art. 2**

#### **OGGETTO E DEFINIZIONI DELLA CONVENZIONE**

1. In attuazione dell'art. 14 comma 6 della L.R. n. 15 del 21 dicembre 2012, la presente Convenzione disciplina i rapporti tra Regione e la Società in ordine:

- a) alle modalità di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRESA;
- b) alle modalità di riversamento delle somme riscosse a titolo di IRESA a favore della Regione;
- c) ai contenuti e alle modalità di trasmissione dei flussi dei dati e delle informazioni necessarie alla Regione per il controllo ai fini della corretta applicazione del tributo e della riscossione coattiva;
- d) al corrispettivo da corrispondere alla Società per il servizio svolto,
- e) alle penalità in caso di inadempienze o ritardi nell'assolvere agli obblighi nascenti dalla Convenzione stessa.

2. Ai fini della presente Convenzione con liquidazione si intende la determinazione del debitore e dell'esatto ammontare dell'importo che deve essere incassato. Il documento contabile che individua il debitore e l'ammontare dell'imposta da versare a titolo di IRESA deve essere redatto sulla base degli elementi e dei criteri di cui al successivo articolo 3.

### **Art. 3**

#### **ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE, RISCOSSIONE E RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. La Società, in qualità di agente contabile annualmente nominato dalla Giunta regionale con propria delibera, assicura il servizio mediante l'impiego di proprio personale e mezzi e/o di personale e mezzi di società controllate, per assolvere alle funzioni ad essa demandate con la presente Convenzione come di seguito esplicitato e la resa del conto giudiziale della gestione contabile nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali stabilite con Delibera di Giunta regionale n.1559 del 6 ottobre 2021.

2. Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell'IRESA, la Società richiede ai vettori la documentazione attestante il livello di emissione sonora di ciascun aeromobile impiegato, secondo gli standard di certificazione acustica internazionale ICAO (Annesso 16 – Volume 1), dal Paese in cui risulta immatricolato l'aeromobile. Nel caso in cui i vettori non ottemperino a tale richiesta entro la data di operatività del/i volo/i o la certificazione acustica (noise certificate) non raggiunga le prestazioni richieste per la conformità ai capitoli III e IV dell'annesso 16, volume I, della Convenzione sull'aviazione civile internazionale dell'ICAO, si applica, come previsto dall'art. 16 comma 2 lett, c) della L.R. n. 15 del 21 dicembre 2012, la tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

3. Nei casi previsti dall'art 15 della L.R. 15/2012, il vettore è tenuto ad inviare alla Società i dati utili ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dell'imposta entro la data di operatività del/i volo/i. In assenza di questi ultimi ed in assenza di noise certificate viene applicata l'IRESA, come previsto dalla lettera c) comma 2 dell'art. 16 della L.R. 15/2012, con la tariffa forfettaria di 0,50 euro per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di peso massimo al decollo.

4. La Società è espressamente esonerata dall'obbligo di effettuare alcun controllo in ordine alla veridicità di quanto comunicato dagli esercenti di aeromobili a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo. La società è tenuta, peraltro, qualora venga a conoscenza di fatti o atti che possano indicare evasione o elusione dall'IRESA, a segnalare alla Regione ogni elemento utile al recupero e all'accertamento nei confronti del vettore.

5. La Società applica a far data dal 1 gennaio 2023 la scontistica alle tariffe IRESA in base alla rotta di decollo e atterraggio degli aeromobili, come previsto dall'art.16 della legge IRESA e reso applicabile dalla delibera di Giunta Regionale n.2132/2019 (90% ai decolli su pista 30 Nord-Ovest, verso zona Bargellino e 30% agli atterraggi per pista 12 Sud-Est, da zona Bargellino). Qualora il

sistema di rilevazione delle rotte di decollo e atterraggio degli aeromobili non fosse in grado di rilevare la rotta causa spegnimento del transponder a bordo e/o altre cause tecniche, l'IRESA viene applicata a tariffa intera.

6. Entro il quindicesimo giorno lavorativo di ogni mese, la Società effettua la liquidazione dell'IRESA dovuta per il mese solare precedente dagli esercenti di aeromobili, nelle misure indicate dall'art. 16 della L.R. n. 15/2012, così come modificato dalla L.R. n. 8/2019, e trasmette il relativo documento contabile relativo alla liquidazione dell'IRESA al vettore.

7. Tale attività viene effettuata dalla Società avendo riguardo alle disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 15/2012, così come modificato dalla L.R. n. 8/2019, e sulla base dei dati dichiarati e trasmessi a norma dei commi 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto che per volo notturno si intende l'intervallo di tempo compreso tra le ore 23:00 e le ore 5:59 ora locale, così come previsto dall'art. 2 del D.M. del 31 ottobre 1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".

8. La Società riscuote l'IRESA liquidata ai sensi del comma 5. I soggetti passivi versano l'importo dell'IRESA sulla base dei documenti contabili emessi dalla Società, recanti l'esatta indicazione di quanto dovuto a titolo di IRESA e nei termini di pagamento commercialmente vigenti tra le parti.

9. La Società non è responsabile dell'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi.

10. Nel caso di incassi parziali, cioè che si riferiscono indistintamente a corrispettivi della Società, all'addizionale ai diritti di imbarco e all'IRESA senza copertura totale degli importi dovuti dal vettore, la Società imputerà l'incasso proporzionalmente ai singoli importi dovuti sul totale del debito del vettore, evidenziando che si tratta di incasso parziale nella rendicontazione dei pagamenti, da trasmettere alla Regione con cadenza trimestrale ai sensi dell'art. 5 lett. c) della presente Convenzione,

11. Nel caso di mancato pagamento da parte del vettore la Società effettua le normali procedure di sollecito. Trimestralmente e precisamente entro il 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio rispettivamente per il primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni annualità, la Società trasmette via mail all'indirizzo [serviziotributi@regione.emilia-romagna.it](mailto:serviziotributi@regione.emilia-romagna.it) della Regione, fino all'attivazione del tracciato del portale di cui all'art.5, il riepilogo dei crediti "in sofferenza" contenente la ragione sociale del vettore, l'elenco delle fatture emesse e non pagate per IRESA e la relativa anzianità (scaduto da 30-60-90 e oltre 90 giorni) unitamente ad alcune note a margine con descrizione della causale di ritardo (es. solleciti effettuati, contestazioni, procedure concorsuali in essere, ecc).

12. Il riepilogo di cui al punto 11 è presentato e discusso in apposite riunioni tra i rappresentanti della Società e della Regione. In tale sede la Società condivide con la Regione le posizioni sulle quali non è più tenuta ad attivarsi nei confronti dei vettori per il recupero e successivamente trasmette via PEC alla Regione e al vettore l'informazione sul trasferimento del credito.

13. La Regione procede all'istruttoria e attiva le azioni per il recupero dell'imposta nei confronti del vettore, con le modalità previste all'art. 17 della L.R. n. 15/2012.

14. Dal ricevimento delle comunicazioni di cui al punto 12 la Società non è più tenuta ad attivarsi nei confronti del vettore e qualora incassi tardivamente somme a titolo di IRESA, già comunicate alla Regione per il recupero, deve provvedere alla tempestiva segnalazione alla Regione e all'accredito delle somme spettanti alla prima scadenza utile per il riversamento dell'imposta stabilita all'art. 4 comma 1 della presente Convenzione, evidenziando che si tratta di incassi tardivi relativi a documentazione contabile già trasmessa per la riscossione.

15. Nel caso in cui la Società venisse a conoscenza di procedure concorsuali in essere nei confronti di un vettore, la Società richiede alla Regione l'autorizzazione ad aderire al piano del

concordato oppure ad insinuarsi nel passivo fallimentare anche per le somme dovute a titolo di IRESA. Qualora la Regione intenda procedere direttamente ad effettuare l'insinuazione nella procedura concorsuale ne darà comunicazione alla Società in modo da consentire alla Società la regolarizzazione delle proprie partite contabili (stralcio del credito per IRESA).

#### **Art. 4**

### **MODALITA' PER IL RIVERSAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. La Società riversa alla Regione le somme riscosse a titolo di imposta con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, come definito nelle premesse, tramite bonifico bancario direttamente sul conto di tesoreria intestato alla Regione IBAN IT 15 H 02008 02435 000003010203.

2. Qualora il termine per provvedere al pagamento cada in un giorno festivo o di sabato, lo stesso si intende prorogato al primo giorno lavorativo utile.

#### **Art. 5**

### **RENDICONTAZIONE E TRASMISSIONE DATI**

1. La Società è tenuta a trasmettere alla Regione, con cadenza trimestrale, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, come definito nelle premesse, i seguenti flussi relativi all'IRESA:

- a) flusso informativo voli
- b) flusso informativo fatture emesse
- c) flusso informativo incassi
- d) flusso riepilogativo dei crediti in sofferenza

secondo il tracciato concordato e già operativo per il triennio regolato dalla precedente Convenzione. La trasmissione dei suddetti dati dovrà avvenire tramite caricamento dei rispettivi file sul portale IRESA messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna.

2. Qualora la Regione necessiti di altri dati sugli esercenti o proprietari degli aeromobili, ai fini dell'attività di controllo ed accertamento del tributo, la Società si attiverà al fine di fornire con la massima collaborazione i dati richiesti.

#### **Art. 6**

### **CORRISPETTIVO PER LO SVOGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La Regione, per l'attività di cui all'oggetto della presente Convenzione, riconosce alla Società:

A. € 28.100,00 oltre Iva se dovuta, a titolo di una tantum per le specifiche spese amministrative ed informatiche relative alle modifiche e all'implementazione del sistema informatico/vo necessarie a seguito dell'applicazione della scontistica IRESA;

B. € 9.000,00 oltre IVA, dovuti a titolo di canone annuale per l'utilizzo del software Flightradar24 for Live Flight Positions data plus ETA;

C. € 31.000, oltre Iva se dovuta, a titolo di corrispettivo annuo, per il riconoscimento di costi amministrativi generali e di personale per la gestione del tributo.

Per quanto riguarda il corrispettivo di cui al punto B, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, verrà riconosciuta, una sola volta per ciascuna annualità della presente Convenzione, la revisione del prezzo del canone annuale Flightradar24 con riferimento alla variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabaccai (indice F.O.I.);

Il corrispettivo di cui al punto C sarà soggetto a revisione in tutti i casi di variazione della base imponibile del tributo ai sensi del comma 4 dell'art.16 della Legge Regionale. La suddetta revisione, su iniziativa delle Parti, avverrà mediante l'invio di una proposta scritta contenente tutti gli elementi utili e necessari per la ridefinizione del corrispettivo. La proposta si perfezionerà con la sottoscrizione di accettazione delle Parti.

2. Per quanto previsto al comma precedente la Società emetterà fattura di cui alla lettera A entro il 31/03/2023, la fattura relativa ai punti B e C entro il 31 luglio di ciascuna annualità.

3. Le fatture del corrispettivo di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere trasmesse con modalità di fatturazione elettronica, prevista dall'art. 1, comma da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e successive modifiche e integrazioni, alla Regione, con Codice Univoco ufficio **GN18HM** e la Regione si impegna a comunicare alla Società le eventuali variazioni inerenti al Codice Univoco ufficio di cui al presente comma.

## **Art. 7**

### **INADEMPIENZE CONTRATTUALI**

1. In caso di mancato rispetto dei termini di riversamento delle somme incassate dai vettori è applicata per ogni giorno di ritardo una sanzione pari allo 0,1% di quanto avrebbe dovuto essere riversato per un importo massimo di 5.000 euro.

2. In caso di omesso riversamento delle somme incassate dai vettori oltre al recupero di quanto dovuto sarà applicata una sanzione fissa dell'importo di euro 5.000.

3. In caso di mancato rispetto dei termini di rendicontazione previsti all'art. 5 della presente Convenzione è applicata una sanzione fissa di euro 1.000, solo qualora l'irregolarità non venga sanata nei successivi 10 giorni dalla scadenza del termine o dalla segnalazione inviata dalla Regione e i fatti non dipendano da obiettive circostanze che hanno reso impossibile ottemperare nei termini.

4. La Regione avvia il procedimento per il recupero delle sanzioni, previste ai punti 2 e 3 del presente articolo, mediante segnalazione di irregolarità al seguente indirizzo pec [daf@pec.bologna-airport.it](mailto:daf@pec.bologna-airport.it) della Società.

5. Per il recupero delle sanzioni contestate la Regione procede con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 472/1997.

## **Art. 8**

### **TUTELA DEI DATI**

Le informazioni raccolte e trasmesse ai sensi della presente Convenzione saranno trattate nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del Codice di protezione dei dati, D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, così come adeguato alle norme del sopracitato Regolamento.

Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto della presente Convenzione sarà effettuato dalla Società e dalla Regione in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

I responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per la Società, il Dott. Gabriele Faggioli, il cui dato di contatto è: [dpo@bologna-airport.it](mailto:dpo@bologna-airport.it);
- per la Regione: la società LEPIDA S.C.P.A., il cui dato di contatto è [dpo@regione.emilia-romagna.it](mailto:dpo@regione.emilia-romagna.it).

## **Art. 9**

### **REGISTRAZIONE**

La presente Convenzione non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso con spese a carico della parte che intende utilizzarlo.

## **Art. 10**

### **EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione ha validità triennale dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.
2. La Regione e la Società si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della scadenza della presente Convenzione per la sottoscrizione della nuova Convenzione. Qualora mutino in modo rilevante e per motivi imprevisi le condizioni nelle quali la Regione e la Società esercitino le proprie funzioni e, in particolare, nel caso di modifiche normative che incidano fortemente sulla qualità e/o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle parti, a concordare le modifiche o integrazioni necessarie. A seguito di atti integrativi o aggiuntivi, stipulati con le medesime modalità della presente Convenzione, devono essere verificati i costi ed eventuali relativi adeguamenti.

## **Art. 11**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si applicano le normative di riferimento in materia.

## **Art. 12**

### **CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie e liti derivanti dalla presente Convenzione, è competente il Foro di Bologna con espressa rinuncia a qualsiasi altro foro.

Bologna, \_\_\_\_\_

La Società o L'Ente

La Regione

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale

Il Direttore Generale

Nazareno Ventola

Onelio Pignatti

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi  
GIUNTA REGIONALE

Anna Previati, Responsabile di SETTORE TRIBUTI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2277

IN FEDE

Anna Previati

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE POLITICHE FINANZIARIE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2022/2277

IN FEDE

Onelio Pignatti

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 2281 del 19/12/2022

Seduta Num. 52

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi